

STATUTO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

-ORA NOI-

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l'Ente del terzo settore denominato "Ora Noi Associazione di Promozione Sociale", assume la forma di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale, d'ora in poi, per brevità denominata Associazione.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sassari via Antonio Cecchi n. 8.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La sua durata è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, del D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105, del Dgr 15/1 Regione Sardegna e successive modifiche delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al cod. civ.

ART. 5

(Finalità e attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Le finalità che si propone sono in particolare lo svolgimento di attività nel settore di assistenza familiare, sociale, sanitaria a favore dei propri associati, di persone con forte svantaggio sociale e per la tutela dei diritti in particolare:

a) L'associazione intende operare nella valorizzazione e nella promozione umana e sociale della persona con disabilità e della sua famiglia, nonché nel campo della tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

b) L'associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Associazione "Ora Noi", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017, ha individuato due attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo permanente dell'attività di volontariato dell'attività dei propri associati, che sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre del 2000, n° 112, e successive modifiche;

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo azioni si concretizzeranno in:

- attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

I rapporti tra l'associazione e i sopra elencati enti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno le linee guida delle attività da svolgersi presso le strutture ai quali verrà affidata la cura del disabile.

- Garantire i rapporti tra l'associazione e l'ente per l'eventuale prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività, mediante modalità di utilizzazione di personale specializzato e tecnico amministrativo.

- Conferire beni, strutture e impianti immobiliari necessari allo scopo dell'attività anche attraverso forme di finanziamento in concorso con altre istituzioni pubbliche e/o private.

- Gestione, e/o, apertura e gestione, di centri diurni o strutture riabilitative, residenziali o temporanee per persone con disabilità fisica e psichica, che erogano interventi socio-assistenziali, educativi e di cura, sostitutivi dei caregiver.

(Comunità riabilitative assistenziale psichiatrica – comunità alloggio- gruppi appartamento- centri Diurni).

- Apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà in particolare:

comunità alloggio- gruppi appartamento; case alloggio - case di riposo- residenze protette

- centri diurni.

- Gestione o apertura e gestione di comunità alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico; case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

-Organizzazione di attività di formazione, informazione, sensibilizzazione per aspiranti genitori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell'istituto della adozione.

- Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile.

- Tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, DSA, BES, ADHD, forme di svantaggio sociale e dei loro caregiver, mediante l'elaborazione di un progetto individuale e personalizzato, assistenza psicologica, assistenza in forma residenziale temporanea, assistenza e consulenza legale, quale, a titolo puramente esemplificativo, istanze volte all'ottenimento di pensioni invalidità civile, assegno di accompagnamento, indennità di frequenza, legge 104/1992, legge 162/98, legge 20/97, tutela legale, ivi compresi, in ipotesi di diniego, impugnazione del relativo provvedimento nanti l'A.G. competente.

- Promuovere ricerca, formazione e sviluppo di progetti volti al sostegno e all'aiuto delle persone con disabilità e dei caregivers, anche da dare in gestione a terzi.

-Curare i rapporti con l'istituzione scolastica, in ipotesi di eventuali criticità, quali a mero titolo esemplificativo, inclusione e integrazione scolastica, sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, etc.

- Fornire supporto per il disbrigo di pratiche amministrative e non, inerenti i soggetti sopraindicati, quali: agevolazioni fiscali, assegno di accompagnamento, assistenza

sanitaria e protesi, collocamento al lavoro, indennità di mobilità, pensioni, pensioni di invalidità, pratiche per invalidità.

- Partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi ed aderire ad organizzazione internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;

- Costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale nonché istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite.

- Operare nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti.

- Allo scopo di perseguire i propri fini, l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi che condividono gli stessi scopi e gli stessi metodi;

collaborare con enti pubblici e privati affinché consegua le finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; svolgere attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di Amministrazione.

3/ L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s. m.

5. Qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

7. L'associazione di Promozione sociale opera nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6

(Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividono le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

4. I soci sono suddivisi in tre categorie

a) ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;

b) sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

c) benemeriti, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari.

5. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

5. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 8

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.

1. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r..
4. Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10

(Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
 - a) avviso scritto da inviare con lettera semplice, ovvero e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
3. L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11
(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea deve:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
- g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 12
(Validità assemblee)

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre/quarti dei soci.

ART. 13
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, che può avere anche formato elettronico, conservato nella sede dell'associazione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
6. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
 - a) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
 - b) il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
 - c) il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

ART. 15
(Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 16
(Vice Presidente)

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART. 17
(Segretario)

Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

ART. 18

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria;

b) eredità, donazioni e legati;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 19

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.

7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Mario Assanti *Mario Assanti*

Eleonora Gaviano *Eleonora Gaviano*

Speranza Annalisa Assanti *Speranza Annalisa Assanti*

Massimiliana Assanti *Assanti, Massimiliana*

Monica Manca *Manca, Monica*

Paola Maria Assanti *Paola Maria Assanti*

Graziano Giovanni Angelo Pazzona *Pazzona, Graziano Giovanni Angelo*

Giacomo Garau *Giacomo Garau*

Giovanna Pintus *Giovanna Pintus*

Claudio Sedda *Claudio Sedda*

Emanuele Contini *Emanuele Contini*

